

<p>DECISIONE – PROG. N° 08/2021</p> <p>Approvata il 19 aprile 2021</p> <p>Copia</p>	<p>ASP AZALEA</p> <p>AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE</p> <p>D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342</p> <p>Amministratore Unico</p>
<p>OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023.</p>	

L'anno **2021**, il giorno **19 aprile**, alle ore **15,00**, nell'apposita sala, si presenta l'Amministratore Unico della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 8 del 29/10/2020, nella persona del Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA.

L'AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATA la propria Decisione n° 4 del 17/2/2021 (*"Revisione della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023"*);

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto Piano per i seguenti motivi:

- la presa d'atto del pensionamento di una unità lavorativa del servizio lavanderia e la conseguente decisione di ricorrere al mercato per la gestione del servizio di lavaggio/stiratura della biancheria degli ospiti;
- la presa d'atto del pensionamento di una unità OSS e la conseguente sostituzione tramite graduatoria aperta di concorso pubblico;
- l'assunzione di una unità di assistente sociale per far fronte alle richieste di implementazione del servizio dei Comuni associati;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- l'art. 6 del D. Lgs. N° 165/2001 che prevede che:
 - a) *le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance;*
 - b) *il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*
 - c) *in sede di definizione del piano ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati;*
 - d) *le amministrazioni che non adempiono a tali adempimenti non possono assumere nuovo personale;*
- l'art. 6-bis del D. Lgs. N° 165/2001, che prevede che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al loro interno, *"a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale"*;
- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle P.A., adottate l'8/5/2018 dal Ministro per la semplificazione e la P.A., che in sintesi prevede:
 - a) il fabbisogno di personale implica un'analisi quantitativa e qualitativa dell'ente (la sua consistenza numerica e le tipologie di professioni e competenze necessarie);

- b) il piano viene adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo, su proposta dei dirigenti, ha valenza triennale, viene aggiornato ogni anno e può essere modificato in corso d'anno solo in presenza di situazioni nuove e non prevedibili;
- c) il piano è soggetto a informazione sindacale, a pubblicazione ex D. Lgs. N° 33/2013 e a comunicazione tramite il sistema SICO;
- l'art. 114 del DPR n° 267 del 18/8/2000, come modificato dall'art. 4, comma 12 del D.L. 31/7/2013, n° 101, conv. in legge 30/10/2013, n° 125 e in particolare il comma 5-bis, nella parte in cui escludeva dall'applicazione delle disposizioni di divieto e limitazioni sull'assunzione di personale le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie;
- la deliberazione n° 490 del 14/12/2012 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna, con la quale si chiariva che la suddetta disciplina derogatoria si applicava anche alle ASP, in quanto costituite per la gestione di servizi sociali;
- l'art. 3 della legge regionale Emilia Romagna n° 12 del 26/7/2013 e in particolare il comma 2, che prevede che *“la normativa vigente stabilita in materia di esclusioni dai divieti e dalle limitazioni nell'assunzione di personale per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie e volta a garantire la continuità dei servizi nello svolgimento del ruolo, si applica anche alle ASP. Le conseguenti facoltà assunzionali si esercitano prioritariamente in favore delle posizioni addette ai servizi di cui al comma 1, nonché al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del percorso di accreditamento dei servizi socio-sanitari e il mantenimento dei requisiti previsti dalle normative di settore, statale e regionale”*;
- l'art. 4, comma 12-bis del decreto legge 24/4/2014, n° 66, come introdotto dalla legge di conversione 23/6/2014, n° 89, che recita testualmente: *“12-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. **Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”**;*

VERIFICATO che la normativa di cui all'art. 33 del D.L. 30/4/2020 n° 34 (cd. “Decreto crescita”) conv. in legge 28/6/2019, n° 58 non riguarda le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;

CONSIDERATO che:

- con la suddetta normativa avviene un sostanziale superamento delle dotazioni organiche, essendo stato accresciuto il ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno di personale, di cui la dotazione organica è una diretta discendenza. L'assetto organizzativo viene affidato a un piano essenzialmente gestionale, di natura dinamica, la cui adozione può determinare la modifica della dotazione organica, laddove sia necessario;
- la programmazione deve tenere conto degli stanziamenti di bilancio e deve indicare le risorse finanziarie

destinate alla sua attuazione;

- in sede di stesura del piano le amministrazioni possono individuare, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. N° 165/2001, eventuali situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle loro esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- per la copertura dei posti, il piano deve indicare i processi di mobilità messi in atto (interna ed esterna), le progressioni tra le categorie, l'eventuale ricorso a tipologie di lavoro flessibile, il rispetto delle assunzioni obbligatorie;

RITENUTO pertanto, prima di ridefinire la programmazione del fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della dotazione organica, intesa come dinamica e pertanto modificabile nel caso in cui sorgano nuove esigenze;

RICORDATO che la dotazione organica determinata con la richiamata Decisione n° 4/2021 è così sintetizzata quanto a categorie professionali:

<i>Categoria</i>	<i>N° posti</i>	<i>Note</i>
A	3	
B/B1	7	<i>1 posto di applicato part-time 18/36 (a esaurimento)</i>
B/B3	92	
C	44	
D/D1	15	<i>2 posti di assistente sociale (1 a tempo pieno e 1 part-time 8/36) coperti tramite distacco da altri enti</i>
D/D3	1	
Totale	162	

CONSIDERATO che le esigenze attuali comportano una rideterminazione della dotazione organica, che viene così sintetizzata quanto a categorie professionali:

<i>Categoria</i>	<i>N° posti</i>	<i>Note</i>
A	3	
B/B1	6	<i>1 posto di applicato part-time 18/36 (a esaurimento)</i>
B/B3	92	
C	44	
D/D1	16	<i>2 posti di assistente sociale (1 a tempo pieno e 1 part-time 8/36) coperti tramite distacco da altri enti</i>
D/D3	1	
Totale	162	

CONSIDERATO ALTRESI' che:

- la rideterminazione della dotazione organica non comporta un aumento di spesa per ASP in quanto è vero che il posto di categoria B eliminato ha un costo inferiore rispetto al posto di categoria D istituito, ma quest'ultimo è in parte assegnato a servizi convenzionati con altri Comuni, soggetti quindi a rimborso;
- il posto di categoria B/B1 eliminato non viene sostituito, in quanto il servizio di lavaggio/stiratura degli indumenti degli ospiti viene coperto tramite ricorso al mercato, previa verifica delle condizioni previste dall'art. 6-bis del D. Lgs. N° 165/2001;

RITENUTO di provvedere quindi alla ridefinizione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, raccordandolo con il Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 di prossima approvazione,

ridefinendo altresì la consistenza della dotazione organica sulla base dei fabbisogni programmati (art. 6, commi 2 e 3 D. Lgs. n° 165/2001);

RICHIAMATA l'informativa sindacale prot. N° 1931 del 15/4/2021;

RILEVATO che rispetto a tale dotazione per l'anno 2021 permane la situazione di soprannumero di una unità di OSS di cui alla citata Decisione n° 4 del 17/2/2021;

DECIDE

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di rideterminare la dotazione organica di ASP Azalea come da allegato "A", comprendente le declaratorie dei profili professionali, che viene così sintetizzata in quanto a categorie professionali:

<i>Categoria</i>	<i>N° posti</i>	<i>Note</i>
A	3	
B/B1	6	1 posto di applicato part-time 18/36 (a esaurimento)
B/B3	92	
C	44	
D/D1	16	2 posti di assistente sociale (1 a tempo pieno e 1 part-time 8/36) coperti tramite distacco da altri enti
D/D3	1	
Totale	162	

- 3) Di approvare la nuova programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 come da prospetto seguente, per i motivi esposti in premessa:

Concorsi pubblici per incarichi a tempo indeterminato		
<i>Anno</i>	<i>Profilo prof.le</i>	<i>Note</i>
2021	1 Istruttore direttivo (Cat. D/D1) 1 Assistente sociale (Cat. D/D1)	Art. 34-bis D.Lgs. n° 165/2001; art. 30 D.Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.1 lett. a) D. Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.5-ter D. Lgs. n° 165/2001
2021	1 TDR (cat. C)	1 unità a 24/36
2021	Magazziniere (Cat. B/B1)	Art. 34-bis D.Lgs. n° 165/2001; art. 30 D.Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.1 lett. a) D. Lgs. n° 165/2001.
Progressioni interne ex art. 22, c. 15 D.Lgs. 75/2017		
Utilizzo graduatorie interne		
2021	1 OSS (Cat. B/B3)	
Selezioni pubbliche per incarichi a tempo determinato		

- 4) Di dare atto che con la copertura dei suddetti posti viene mantenuto un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi e che non vi è aumento di spesa, in quanto il posto di categoria B eliminato ha un costo inferiore rispetto al posto di categoria D istituito, ma quest'ultimo è in parte assegnato a servizi convenzionati con altri Comuni, soggetti quindi a rimborso;
- 5) Di confermare il contenuto della Decisione n° 4 del 17/2/2021 relativamente al punto 3) del dispositivo del suddetto atto, riguardante la situazione di soprannumero di una unità di OSS dichiarata inidonea permanentemente alla mansione;
- 6) Di inviare copia del presente provvedimento all'organo di revisione, alle OO.SS. e alla RSU;
- 7) Di comunicare il presente provvedimento tramite il sistema SICO e di pubblicarlo sul sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. N° 33/2013;

- 8) Di dare mandato al Direttore di assumere i provvedimenti conseguenti;
- 9) Di dare atto che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

=====

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Segretario
(F.to Mauro Pisani)

L'Amministratore Unico
(F.to Francesco Botteri)

Allegato "A" alla Decisione dell'Amministratore Unico n° 04/2021

ASP AZALEA - DOTAZIONE ORGANICA 2021		
CATEGORIA A		
ADD. LAV. GUARD.	1	
AUSILIARIO	1	
CENTRALINISTA	1	
Totale A	3	
CATEGORIA B/B1		
ADD. LAV. GUARD.	0	
MAGAZZINIERE	1	
APPLICATO	1	(part-time 18/36)
CUOCO	3	
OPERAIO	1	
Totale B/B1	6	
CATEGORIA B/B3		
OPERAIO QUALIFICATO	1	
RAA	4	
OSS	87	
Totale B/B3	92	
CATEGORIA C		
FISIOTERAPISTA	4	(1 part-time 24/36 - 1 part-time 32/36)
INFERMIERE PROFESSIONALE	23	
EDUCATORE	12	
ISTRUTTORE	5	
Totale C	44	
CATEGORIA D/D1		
COORDINATORE	1	
ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	
ASSISTENTE SOCIALE	11	(2 in distacco, di cui 1 part time 8/36)
COORDINATORE SERVIZI	1	
Totale D/D1	16	
CATEGORIA D/D3		
RESP.SERV.SOCIO ASSIST.	1	
Totale D/D3	1	
TOTALE COMPLESSIVO	162	
Tempo pieno		

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castel San Giovanni, lì 19/4/2021

Il Segretario